



Segreteria Interregionale Toscana - Umbria



**Confederata CON.A.I.P.Pe.
(A.S.P.Pe. - Co.S.P. Polizia Penitenziaria)**

prot. n. 02/25/SIR

Livorno 25/01/2024

Alla Dottor Giuseppe Renna
Direttore Casa Circondariale - **Livorno**

Alla Dott.ssa Gloria Manzelli
Provveditore RAP. per la Toscana e l'Umbria - **Firenze**

Al Servizio VI.SAG
c/o PRAP Per la Toscana e l'Umbria - **Firenze**

Al Dottor Massimo Parisi - DG del personale - **Roma**

Al Dottor Antonio Bianco - DG per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi
in materia di edilizia penitenziaria - **Roma**

Comitato Pari Opportunità per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - **Roma**

Al Direttore Servizio VI.SAG - **Roma**

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale F.S. Co.SP. - **Trani**

Al Signor Domenico Mastrulli - Presidente CONAI.P.Pe. - **Trani**

**Oggetto: C.C. Livorno - Locali adibiti a spogliatoio per il personale di polizia penitenziaria
Rispettano quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sicurezza?**

Gentile Direttore,

dopo poco tempo dal suo insediamento alla conduzione del carcere labronico, ci viene riferito che uno dei primi provvedimenti adottati sarebbe quello di disporre il trasloco coatto dalla palestra verso un locale ricavato sotto la casermetta agenti di buona parte degli armadietti di una aliquota di poliziotti penitenziari (con quali criteri?) che dall'oggi al domani si trovarono e si trovano tutt'oggi a doversi accontentare, quale spogliatoio, del locale sopra detto. A tal proposito ricordiamo, anche se superfluo, i requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 nelle parti che come in questo caso interessano:

ALLEGATO IV - 1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario - 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di

cambiarsi in altri locali. 1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 8 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

1.13. Servizi igienico assistenziali 1.13.1. Acqua 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. 1.13.2. Docce 1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 1.13.3. Gabinetti e lavabi 1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali: 1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. 1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.

Orbene, la situazione raccontataci dal personale interessato ad oggi sarebbe la seguente: Non una doccia, non un servizio igienico, non un riscaldamento per la stagione fredda. Se così fosse ci troveremmo di fronte condizioni indecorose ed indegne per ogni lavoratore in generale e per chi serve lo Stato nello specifico...

Ricordando che è il datore di lavoro il primo destinatario del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza e, nella speranza nonché urgenza della rimozione delle anomalie segnalate, volte ad assicurare fattivo benessere, sistemazione dignitosa per tutto il personale, in attesa di riscontro, l'occasione è propizia per l'invio di cordiali saluti.

Il Segretario Interregionale
Di Pasquale Santo

